

Lanciano, 26 agosto 2018

Spett. le
REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Valutazione Ambientale
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Salaria Antica Est, n.° 27
67100 - L'AQUILA
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

Spett. le
REGIONE ABRUZZO
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
Via Catullo, 2
65127 - PESCARA (PE)
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI IN SEDE DI PROCEDIMENTO VIA-AIA. NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON ANNESSA AREA SERVIZI. PROPONENTE: CUPELLO AMBIENTE SRL. LOCALITÀ: C.DA VALLE CENA, SNC 66051 CUPELLO (CH).

Si fa qui riferimento al documento "RELAZIONE GENERALE (tav. B3, data marzo 2018). Si assume inoltre che il Documento Finale dell'Adeguamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti (2017-2022) sia poi la Legge Regionale n. 5/ gen.2018, vigente. Le osservazioni sono presentate alla luce del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. mentre il riferimento ad altri documenti del progetto definitivo è esplicitato di volta in volta.

α – Localizzazione dell'area dell'intervento.

Il sito scelto avrebbe, secondo la proponente, «idonee caratteristiche generali per realizzare un impianto di discarica controllata in quanto già tre invasi limitrofi all'area individuata per l'intervento sono adibiti a tale utilizzo» (punto b. pag. 6). Ma questo criterio è applicabile solo quando la porzione di territorio coinvolta sopportasse da ogni punto di vista e senza battere ciglio, l'aggiunta di un quarto ai tre detrattori ambientali ivi già cumulati - o quando ci fosse una ragione **ineludibile** per costringere quel pezzo di terra a sopportarla (e non ce n'è alcuna).

Il «basso indice di vulnerabilità della falda» (punto c. pag. 6) è un criterio che vale solo per le private economie di investimento della proponente e che potrebbe diventare incisivo solo nel caso in cui, con una vulnerabilità più grave, il progetto non configurasse un'adeguata protezione della falda stessa. Non è proprio un concetto ambientalmente sano quello di profittare di uno stato di scarsa vulnerabilità della falda per schiaffarci sopra una discarica di rifiuti, a meno che non ce ne sia un'**ineludibile** necessità pubblica (che, vedremo, non c'è).

Anche I criteri e. (= maturata esperienza aziendale), f. (= modularità dell'intervento), g. (= estensione del monitoraggio) ed h.(= economie di scala) - in pag. 7 – hanno valore solo per le economie private della ditta proponente e non hanno alcun valutabile effetto riducente o mitigante sull'impatto ambientale.

I criteri d. (= PRE comunale) e i. (= «possibile impianto ausiliario per la Regione Abruzzo) sono discussi a parte e insieme, per via della loro particolare interdipendenza; mentre il criterio j. (= predisposizione di “bioreattore”) non attiene affatto ed è del tutto indifferente ai criteri ambientali di scelta del sito.

In somma, messi momentaneamente da un lato i criteri d. e i., la ditta proponente ha scelto il sito di Valle Cena col solo criterio della prossimità al suo impianto esistente nonché delle economie e dei vantaggi aggiuntivi che da essa può trarre! Comprensibilmente, la ditta proponente, nella documentazione, presenta un lodevole tentativo di mostrare come, per via di poche parsimoniose tecnologie (bioreattore, HDPE, geostuoie, geotessili, automatismi..) l'impatto di un detrattore ambientale - quale una discarica di rifiuti inevitabilmente è - sia quasi nullo o addirittura favorevole, ovvero che il detrattore non sia tale ma, al contrario, sia in effetti promotore ambientale migliorativo! Tuttavia, la pretesa, pur logicamente eccessiva, deve e può essere criticata nel merito.

β – Il PRE Comunale

Mediante anche una certificazione comunale (all. 1), la ditta sostiene, sia al punto d. di pag. 6 sia, ampiamente, nelle pag. 13, 14 e 15, che al progetto manca qualsiasi dirimente incompatibilità col PRE del Comune di Cupello. In effetti, «l'intervento di progetto ricade interamente all'interno dell'“Area vincolata ai fini dell'assorbimento dell'impatto ambientale della discarica” analogamente all'intervento della limitrofa discarica (INVASO 3) in fase d'esercizio del Consorzio CIVETA e gestita dalla Cupello Ambiente (ditta proponente il presente intervento)» (pag. 14). Inoltre, «all'interno dell'“area vincolata ai fini dell'assorbimento dell'impatto ambientale della discarica” è ricompreso anche il limitrofo “impianto per il compostaggio e digestione anaerobica di rifiuti organici di natura agro-industriale da raccolta differenziata con produzione di biogas” della Ladurner» (pag. 14/15). Infine, «Per la destinazione di PRE “Area vincolata ai fini dell'assorbimento dell'impatto ambientale della discarica” graficizzata nella tav. 3 PR si evidenzia che nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRE non è presente una norma specifica, come riportato nella nota di risposta dell'Ufficio Tecnico Comunale al Sindaco di Cupello nell'ambito dell'iter autorizzativo dell'impianto di compostaggio su citato (all. 2)» (pag. 15).

Orbene, è acutamente suggestivo, con la scusa dell'assenza di una norma specifica nelle NTA del PRE e con l'implicito argomento che la legge sia uguale per tutti (perché mai CIVETA sì e Cupello Ambiente no?), proporre, in un'area VINCOLATA !!! ai fini dell'assorbimento (e non di un' estensione, almeno) dell'impatto ambientale della discarica, un'altra....discarica: suggestivo sì, ma brutto segno di stortura concettuale.

Ad ogni modo, con succinta disinvoltura, a pag. 14 la proponente dice:« Al termine della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, in caso di esito favorevole, il Comune di Cupello dovrà provvedere all'aggiornamento del PRE» [sic!!!]. Col che rivela due cose: la prima è che esiste un'incompatibilità ostativa della localizzazione urbanistica, tale da richiedere una variante al PR; la seconda è che una simile variante deve essere di quelle “locali”, che richiedono solo una limitata Conf. di Servizi e un voto del Cons. Comunale: infatti, tali varianti sono innescate da un connesso “pubblico interesse” che, in questo caso, il progetto acquisirebbe automaticamente nel contesto dell'autorizzazione,

Orbene, quando si ammetta, come in questo caso, l'esistenza di un'incompatibilità urbanistica, l'intervento non può essere lecitamente approvato; senza approvazione, il carattere di Pubblico Interesse non viene acquisito, il progetto non è realizzato e di quella variante al PR non c'è più alcun bisogno.

A meno che, come sembra essere suggerito dalla previsione del "contributo ambientale", un Pubblico Interesse cogente non sia identificato nel merito durante il procedimento VIA-AIA, che renda superfluo il ricorso a quello automatico ex-post: cosa che, vedremo qui, non è.

γ – Il Piano Regionale (LR 5/gen.2018)

Il Piano Regionale appena aggiornato (= il Pubblico Interesse) esplicitamente non contempla (anzi esclude) il ricorso a nuove infrastrutture di discarica, poiché fino al 2022 ha ritenuto sufficienti *ad abundantiam* quelle già inserite nel piano stesso. Per il piano Regionale, dunque, la nuova discarica proposta a Valle Cena di Cupello è **un di più** che non risponde ad alcuna prevedibile esigenza e di cui non c'è alcun bisogno. Ma cosa ne pensa la proposta in esame?

Per questo specifico tema, tra le «caratteristiche e peculiarità dell'intervento» elencate da pag. 6 a pag. 8, al punto i. di pag. 7 la proponente pone: - possibile impianto **ausiliario** [sic! Una conferma!] per la Regione Abruzzo, in ragione della sua modularità [??], ove: * quanto previsto dall'Adeguamento del PGRRA 2017-2022 per il fabbisogno di smaltimento discarica non venga rispettato per mancata/ritardata attivazione degli ampliamenti già autorizzati; ** quanto previsto sempre nell'Adeguamento del PGRRA 2017-2022 per il fabbisogno di smaltimento discarica non venga rispettato per mancata/ritardata approvazione e attivazione delle capacità future indicate -. Non c'è altro, ma questo è perfino troppo!

In poche parole, dopo aver detto che l'impianto proposto sarebbe solo "ausiliario" [= **un di più**, come si è detto], le uniche circostanze che lo manterrebbero in vita sarebbero **tutte e solo** in qualche fallimento del PGRRA ! Come si riuscirebbe mai a persuadere la Cupello Ambiente srl a non perseguire, con ogni temeraria alacrità possibile, proprio un fallimento del PGRRA, quando fosse in gioco, con le inevitabili conseguenze aziendali, la stessa sopravvivenza del progetto Valle Cena ?

Se il valido Pubblico Interesse di merito è rappresentato precisamente dal PGRRA (non si dovrebbe vedere altro), il progetto in esame, visto in fase attuativa [con attenzione ai tempi], non è affatto "ausiliario" al conseguimento dei suoi obiettivi ma si pone, per necessità intrinseca, in contrasto con tali obiettivi e, dunque, con quel Pubblico Interesse! Dargli questo carattere pubblico in modo automatico, mediante un'approvazione altrimenti illegittima (vedere dopo), è una contraddizione francamente insostenibile anche dalla più compiacente burocrazia regionale.

Nota: per far funzionare l'impianto in modo "ausiliario", la burocrazia regionale dovrebbe ritardare o non concedere le approvazioni degli altri recapiti nel PGRRA e accelerare, al contrario, quelle per Cupello Ambiente; oppure, potrebbe, sfruttando accidentali circostanze negative, indirizzare una possibile crisi di CIVETA a favore del privato Cupello Ambiente. In Abruzzo si è già sperimentato il caso CIRSU.

δ – la sostenibilità

Nell'illustrare le potenzialità della nuova discarica (pag. 20), la proponente pone, in **offerta**, lo smaltimento di 480750 m³ di rifiuti CER 190603, CER 190604 e CER 190805 in 7,5 anni, per un volume

complessivo dell'invaso di 534200 m³. Tuttavia, non vi è alcuna stima della **domanda** di smaltimento che possa coprire tale offerta; infatti, quando il PGRRA funzioni o se le sue inefficienze e disfunzioni siano minori, la domanda da esso stimata è interamente assorbita dagli impianti indicati nel piano stesso: come già rivelato in γ, Valle Cena può ricevere dunque rifiuti solo in modo direttamente proporzionale alle carenze nell'attuazione del piano, sulle quali l'intervento è costretto a scommettere. *Inter alia*, una carenza attuativa del piano potrebbe materializzarsi mediante una corrispondente carenza di CIVETA, che opera alla portata di Cupello Ambiente, proprio lì accanto.

Accertato che in Abruzzo non c'è domanda regionale che risponda all'offerta proposta, in caso di autorizzazione una possibile opzione sarebbe nell'importazione di rifiuti da fuori regione: ma questo è in contrasto col "principio di prossimità" stabilito in art. 181 comma 5 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Un'altra opzione sarebbe il prolungamento del tempo di riempimento della discarica, molto oltre i 7,5 anni programmati, con connesso differimento delle spese *post operam* e per il recupero del biogas: questo, tuttavia, oltre a rendere piuttosto inefficiente e poco produttivo quel recupero, esporrebbe l'impianto ad una notevole incompatibilità ambientale a causa delle emissioni diffuse (vedere specifico paragrafo più avanti).

Nota: che la "domanda" sia un problema acuto è provato anche dalla mancanza nel progetto di un sistema valido di selezione in ingresso delle materie secondo i CER ammissibili e di respingimento delle partite illecite (l'ispezione visiva, non certificata, di un inqualificato portiere/guardiano non configurerebbe alcun tale sistema!). Che forse l'impianto è disposto ad accogliere tutto quello che arriva ai suoi cancelli, purché arrivi?

Se rispetto alla domanda individuata dal PGRRA il dimensionamento dell'impianto è eccessivo e forse superfluo, allora esso sta violando l'art. 178 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. nel principio di proporzionalità, nel principio di prevenzione e in quello di efficacia ed efficienza, ivi stabiliti.

Trattandosi quello proposto di un impianto che non riutilizza né ricicla all'esterno i rifiuti raccolti, esso è al contempo produttore di altri rifiuti, quali per es. il percolato, per i quali gli compete l'onere dello smaltimento. Ciò non solo (e non tanto) è una violazione aggiuntiva del principio di efficacia ed efficienza, ma si configura come un rischio di violazione anche del principio di responsabilizzazione come definito nei commi 1b), 1)d e 2 dell'art. 178-bis dello stesso d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. Pur essendo del tutto accessibile una soluzione tecnico-progettuale di tali potenziali violazioni, di essa nel progetto definitivo non compare traccia.

Per valutare le necessità d'investimento (anche evidentemente ai fini della sostenibilità), il progetto mostra, lodevolmente e senza apparenti riserve, non solo i computi metrici estimativi delle fasi di approntamento della discarica e di ripristino *post-operam* (D_C1 e D_C2), ma anche gli elenchi dei prezzi praticabili (D_P1 e D_P2). I computi sono condotti sotto alcune ipotesi sia esplicite che implicite: una esplicita è quella che tutte le materie dei "riempimenti" provengano da "scavo in situ" e che le opere siano progettate per equilibrarle fra loro; è tuttavia sorprendente che nelle stime non compaia la caratterizzazione delle materie di scavo ai fini del loro destino; per le due fasi computate, per esempio, occorrono almeno 35000 m³ di argilla compattata fino a permeabilità < 10exp(-7) cm/sec, che, se aggiunti a quelli per separare i due abbancamenti e gli strati in ognuno di essi, all'incirca raddoppiano e forse di più: queste quantità di argilla però, dai rilievi dello stato di fatto (A9, A10 e A11), non risultano esistenti *in situ*!

È dunque abbastanza evidente che la sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto costituisca un problema tutto da risolvere e fortemente a rischio di insuccesso.

Nota: presso le ditte che in Abruzzo si occupano di rifiuti, è ormai in voga un metodo "strategico" per affrontare le frequenti crisi di sostenibilità. Il metodo consiste nel programmare mosse sia amministrative che tecniche, irresistibilmente preordinate ad un momento di crisi finanziaria (concordato preventivo, fallimento, ingiunzioni contemporanee di pagamento, recupero coatto di debiti...) tale da far saltare i sostegni delle garanzie contrattuali e, quindi, l'ottemperanza alle prescrizioni e agli impegni assunti con l'autorizzazione.

ε – le emissioni diffuse. Critica di merito annunciata alla fine del § α.

Il Quadro Riassuntivo delle Emissioni di progetto (QRE; documento E.4 di una sola facciata, non firmato e datato L'Aquila, marzo 2018) espone quale unica emissione diffusa il «biogas non convogliabile», modellato secondo una miscela di metano (51%), biossido di carbonio (40%), azoto (5%) e tracce di altri composti odoriferi (4%). Al piede in (2), avverte tuttavia che: «Al momento non è quantificabile stimare la concentrazione e il flusso di massa. In fase di gestione operativa saranno effettuate le misurazioni». In (1) ha anche segnalato che, dal dispositivo di estrazione e convogliamento **post operam**, è stimabile una perdita del 34% del gas teoricamente prodotto [per digestione dei cumuli di rifiuti].

Questa sorprendente falla nel QRE è capace di far crollare tutta la costruzione, impedendole senza rimedio di acquisire l'autorizzazione ex art. 269 d.lgs. n. 152/2006 e smi, ossia tutta l'autorizzazione *tout-court*. Ma può esserci addirittura di più: secondo il piano regionale di tutela della qualità dell'aria (PRTQA), il sito della proposta è in "zona di mantenimento", nella quale lo stesso piano fissa i VLE (valori limite di emissioni) compatibili con tale definizione, con la riserva di restringerli qualora la qualità dell'aria lo faccia ritenere opportuno. Con ragionevole certezza, tratta dai documenti stessi di progetto, l'ipotesi che a Valle Cena le emissioni diffuse di biogas sfornino quei VLE è ora asseribile e, nei limiti delle modellazioni di progetto, anche dimostrabile.

Pongasi all'uopo attenzione al documento del Progetto Definitivo INT 2.6.1, titolato "Relazione sul Biogas" e datato marzo 2018. Da pag. 9 a pag. 15 ivi, è svolto il capitolo «Valutazioni della Produzione del Biogas», che si rivela densamente significativo. Innanzi tutto, esso rende del tutto ingiustificata la falla nel QRE, appena individuata sopra, quando poi alla fine di pag.13 conclude (in corsivo sottolineato):« Il massimo di produzione teorica si raggiunge al termine dell'abbancamento dei rifiuti (inizio fase di gestione post-operativa) ed è pari a circa 493 nm³/h, che corrisponde ad una portata captabile (al 50% di metano) di 325 nm³/h» [sic!].

Basterebbe già questo per definire un QRE ammissibile, ma la tabella BIO-5 di pag. 14 vi aggiunge opportunamente una produzione annuale di gas per 40 anni, a partire dall'inizio dello scarico dei rifiuti: *mutatis mutandis*, un'analogia tabella può essere redatta per l'impianto limitrofo "gemello", gestito da Cupello Ambiente, consentendo così una sia pur parziale valutazione dell'«effetto cumulo» nell'area, del tipo richiesto dalla legge. Quando si esegua questo esercizio, già l'ipotesi sfavorevole posta sopra risulta dimostrata. Lo è *ad abundantiam*, quando si modelli la diffusione delle emissioni del limitrofo impianto CIVETA a partire dal suo QRE approvato e queste si aggiungano al precedente cumulo parziale. Per quanto la tab. BIO-5, nei numeri cumulativi, sia poco sensibile alla effettiva distribuzione della produzione di gas

negli anni, essa, nei limiti della sua validità statistica, può fornire un accettabile mezzo per valutare l'andamento dell'«effetto cumulo», prevedere gli sforamenti dei VLE e concepirne rimedi.

È da notare che la composizione del gas modellata alle pagine 7 e 8, non solo è diversa da quella ipotizzate nel QRE fallace di cui sopra (contiene anche ossigeno, idrogeno e idrogeno solforato) ma rischia di portare fuori dei limiti ammissibili anche il cumulo delle emissioni proprio dell'idrogeno solforato, che, essendo altamente tossico, costituisce una minaccia ambientale difficilmente tollerabile. A pag. 7 il testo annuncia, senza equivoci, pure la presenza di composti del cloro e degli idrocarburi aromatici che «seppure in tracce, possono indurre problematiche riconducibili all'emissione in atmosfera di agenti inquinanti» [sic! Se lo dicono gli stessi progettisti...].

Un amo per le osservazioni successive è ancora a pag. 7, ove è detto:« La miscela è caratterizzata da molti componenti, di cui solo alcuni in percentuali significative, quali ossigeno (O₂), azoto (N₂), anidride carbonica (CO₂) e metano (CH₄), **con forte impatto** sugli aspetti riconducibili alla sicurezza antincendio degli impianti» [sic!].

ζ – la sicurezza.

L'avvertimento della proponente, citata in coda al § ε, è sufficiente a definire l'intervento proposto non solo come “detrattore ambientale” ma anche come “**detrattore della sicurezza**”.

Già l'impianto limitrofo CIVETA è classificabile a RIR (rischio di incidente rilevante). Come risulta dal rapporto di sicurezza disponibile, i raggi di massimo danno per i vari tipi di incendio e per le esplosioni invadono sia l'area della discarica esistente sia quella della nuova proposta (per inciso, la discarica limitrofa nel giugno 2018 ha richiesto un intervento dell'ARTA per una situazione d'incendio). In caso di approvazione della proposta, s'imporrebbe una riconsiderazione dell'«effetto domino» e, almeno, una modifica del PEE (piano di emergenza esterno) vigente nel territorio di Cupello, il quale è interessato anche dal mastodontico stoccaggio sotterraneo di gas della Stogit e dal pozzo di estrazione di gas della concessione Rockhopper.

Poiché nel progetto non compare alcuna analisi dei rischi indotti sul territorio, né esistono attendibili valutazioni terze specifiche, al momento non è possibile congetturare alcunché sulla capacità del territorio circostante di sopportare il livello cumulativo di rischio attingibile e di contenere entro limiti insignificanti la probabilità di occorrenze disastrose e catastrofiche. Infatti, nessuno ha nemmeno tentato di formulare congetture in merito o, tanto meno, di condurre modellazioni e calcoli.

Ciò dovrebbe apparire, all'autorità competente, condizione necessaria e sufficiente per negare l'autorizzazione alla proposta, sulla base del «**Principio di Precauzione**» .

η - conferme implicite, dal documento “Quadro Economico” tav. Q1 e dal “Piano Finanziario” tav. PF1, delle osservazioni critiche nei §§ precedenti.

Nel primo foglio del Quadro *de quo*, riguardante le opere di allestimento, non vi è modo di capire se gli oneri di sicurezza (A.2) includano coperture assicurative o altre garanzie (l'IVA però fa pensare di no). Ad ogni modo, le opere di mitigazione (A.3) hanno stanziamento zero. Identica osservazione vale per il foglio

delle opere di ripristino. In entrambi i casi sono tuttavia presenti voci che coprono “imprevisti”, ma in modo generico e indistinto.

Nel Piano *de quo*, la tabella del flusso di cassa della fase “discarica” non mostra alcuna previsione per mitigazioni dell’impatto ambientale né coperture della sicurezza. Identica osservazione vale per la tabella successiva riguardante la fase “chiusura e post gestione”: in questa sparisce anche la voce “imprevisti” ma compare una voce “assicurazioni RC, inquinamento e fidejussioni” (€ 333000,00).

La tabella *ibidem* dei costi di gestione, redatta per un conferimento uniforme di rifiuti nell’arco di 7,5 anni, mostra una quota annua di € 30250,00 per “assicurazioni RC, inquinamento e fidejussioni” (€ 227625,00) dal totale diverso [?!] di quello nel flusso di cassa, ma non mostra più costi per “imprevisti”.

La successiva tabella del PEFP (piano economico finanziario previsionale), incernierata sullo stesso conferimento uniforme, dimensiona su tale base la TP (tariffa di piano) e la Ttot (tariffa finale di piano), considerandovi a parte la vendita di energia elettrica. Sulla stessa base sono scaglionati anche la “remunerazione del capitale” (= oneri finanziari) e il “contributo ambientale”.

Nella tabella dei RICAVI, quelli da conferimenti sono diversi dalla Ttot del precedente PEFP per via degli accantonamenti lì contati; quelli da vendita di energia elettrica sono invece uguali. Anche questa tabella è rigidamente dipendente dall’ipotesi del conferimento uniforme che si esaurisce in 7,5 anni.

Come conseguenza dell’ipotesi di cui sopra, il Conto Economico può mettere in conto, a fronte di ricavi uniformemente distribuiti e in gran parte concentrati nei 7,5 anni, un andamento sensibilmente decrescente dei costi, in modo che si produca (ovviamente sulla carta) il notevole utile di € 18.349.066,84.

Θ – Conclusioni.

In queste osservazioni pensiamo di aver sufficientemente, se non ampiamente, dimostrato che:

- (1) I criteri di localizzazione dell’impianto proposto, alla luce del d.lgs. n. 152/2006 e smi, sono carenti, inadeguati alla bisogna e, salvo la prossimità di impianto “gemello”, non legati allo specifico luogo;
- (2) La localizzazione contrasta dichiaratamente col PRE di Cupello, tanto da richiederne una variante ex-post ;[un detrattore ambientale che si pone lì per **assorbire** l’impatto di due altri vicini!]
- (3) Il progetto è incompatibile col PRTQA per la sua incidenza sulla qualità dell’aria, non ha alcuna forma di regolazione delle emissioni diffuse e non ne vede l’«effetto cumulo» (due violazioni del d.lgs. n. 152/2006 e smi); ossia, il progetto non è ambientalmente sostenibile;
- (4) L’impianto ha, dichiaratamente, solo funzione “ausiliaria” limitata ai casi di inefficienze o di traguardi mancati del PGRRA 2017-2022, ovvero non ha mercato in Abruzzo;
- (5) L’intervento è tecnicamente in contrasto coi principi statuiti negli articoli 178, 181 e 178-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- (6) La tecnica realizzativa e i costi delle opere sono ipotizzati sulla base di assunzioni azzardate sulla disponibilità *in loco* delle risorse materiali necessarie che, al contrario, non sono localmente disponibili;
- (7) La stima della sostenibilità economica è rigidamente legata all’ipotizzata cadenza temporale e quantitativa dei conferimenti, per cui essa va in frantumi non appena tale rigidità debba forzatamente diluirsi; ossia, l’intervento è a forte rischio di crisi economico-finanziaria;

- (8) Nel Quadro Economico e nel Piano Finanziario non compaiono tutele o cautele (come polizze, accantonamenti, riserve..) atte non tanto a scongiurare quanto almeno a mitigare tale crisi annunciata;
- (9) L'intervento è, dichiaratamente, un forte detrattore della Sicurezza nel territorio di incidenza, già di per sé disseminato di impianti a RIR, e non vi è alcunché nel progetto che sia dissuasivo dall'applicazione **in senso assoluto** del principio di precauzione;
- (10) Non c'è alcun modo legittimo o meramente pragmatico di superare le su citate obiezioni all'intervento mediante l'imposizione di prescrizioni in sede autorizzativa.

A nostro parere, dunque, dopo il regolare preavviso di rigetto, il progetto dovrebbe subire una finale conseguente archiviazione concludendo col rigetto il procedimento, fermo restando il diritto della proponente a ripresentare, a tempi e modi dovuti, altra diversa proposta.



Alessandro Lanci
Presidente dell'Associazione
"NUOVO SENSO CIVICO - ONLUS"
Alessandro Lanci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio | Codice Registro | Tipo Documento | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari | Annullato |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|---|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001 | Posta in arrivo | 0236411/18 | 27/08/2018 | PEC | Mittente: COMUNICAZIONE@PEC.NUOVOSENSOCIVICO.IT | |

Oggetto: OSSERVAZIONI IN SEDE DI PROCEDIMENTO VIA-AIA. NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON ANNESSA AREA SERVIZI.
PROPONENTE: CUPELLO AMBIENTE SRL. LOCALITÀ: C.DA VALLE CENA, SNC 66051 CUPELLO (CH).

Impronta: 30695A490A7E0E8D67141666372660F741EBA6B0CCDBC496D102FB1A23B01994